

È quanto prevede la bozza di decreto sul tributo camerale 2011. Ma c'è la proroga ai versamenti

## Registro imprese, il non profit paga Anche gli iscritti al Rea dovranno versare il diritto annuale

DI LUIGI CHIARELLO

**A**nche il non profit paga il diritto annuale alle camere di commercio. Associazioni, fondazioni, comitati e altri enti non societari, che esercitano un'attività commerciale o agricola, ma per i quali l'esercizio d'impresa non sia l'attività esclusiva o prevalente, dovranno versare da quest'anno 30 euro al Registro imprese, per l'iscrizione al Rea (repertorio notizie economiche e amministrative). La stessa cosa toccherà fare alle imprese con sede principale al di fuori del territorio nazionale che aprano un'unità locale in Italia. Le imprese individuali iscritte nella sezione speciale del registro imprese, invece, pagheranno 88 euro. Quelle annotate nella sezione ordinaria 200 euro. Per tutte le altre attività, da quest'anno il diritto annuale verrà quantificato, applicando al fatturato d'esercizio 2010, diverse aliquote, decrescenti con l'aumentare degli scaglioni

di fatturato. Tranne che per la prima fascia; quella che conteggia i ricavi 2010, compresi tra zero e 100 mila euro. Per queste imprese, l'aliquota è definita in misura fissa: 200 euro. E' quanto prevede la bozza di decreto del diritto annuale 2011, già firmata dal ministro dell'economia, Giulio Tremonti, e dal ministro dello sviluppo economico, Paolo Romani. Il provvedimento è in corso di registrazione da parte della Corte dei conti. Una volta registrato sarà pubblicato in *Gazzetta*. Ma è già noto, che i versamenti incorreranno in una proroga. Infatti, i termini di pagamento del tributo camerale slittano dal 16 giugno al 6 luglio 2011, senza versamenti aggiuntivi. Un differimento, che riguarda anche i versamenti delle imposte dirette, dell'Irap e dell'acconto della cedolare secca. Il tutto per via di un decreto del presidente del consiglio dei ministri del 12 maggio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 14 maggio scorso (si veda *ItaliaOg-*

*gi* del 14 maggio). Il dpcm, da anche più tempo ai contribuenti che presentano il modello 730: potrà essere consegnato entro il 16 maggio al sostituto d'imposta ed entro il 20 giugno a Centri di assistenza fiscale e professionisti abilitati. A Caf e commercialisti è stato poi riconosciuto un ulteriore differimento - dal 30 giugno al 12 luglio 2011 - per la trasmissione telematica del modello 730 presentato da lavoratori dipendenti e pensionati.

—© Riproduzione riservata—



## IL TESTO DEL DECRETO

### Art. 1

(Ambito di applicazione)

Le misure del diritto annuale dovuto, a decorrere dall'anno 2011, ad ogni singola camera di commercio da ogni impresa iscritta o annotata nel Registro di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e da ogni soggetto iscritto nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA) sono determinate applicando le disposizioni del presente decreto.

### Art. 2

(Misure fisse)

1. Per le imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale del Registro delle imprese il diritto annuale è dovuto nella misura fissa di € 88,00.
2. Per le imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese il diritto annuale è dovuto nella misura fissa di € 200,00.
3. Per i soggetti iscritti al REA, non tenuti fino al 2010 ad alcun versamento, il diritto annuale è dovuto, in via transitoria, nella misura fissa di € 30,00.

### Art. 3

(Fasce di fatturato e aliquote)

1. Per tutte le altre imprese iscritte nel Registro delle imprese diverse da quelle individuate nell'articolo 2, commi 1 e 2, il diritto annuale è determinato, con riferimento alla sede legale, applicando al fatturato dell'esercizio 2010 le seguenti misure fisse o aliquote per scaglioni di fatturato (si veda tabella)
2. Per le imprese con ragione di società semplice non agricola e le società di cui al comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, tenute fino all'anno 2010 al versamento di un diritto annuale in misura fissa, il diritto annuale è, transitoriamente, dovuto nella misura fissa prevista per il primo scaglione di fatturato.
3. Per le imprese con ragione di società semplice agricola, tenute fino all'anno 2010 al versamento di un diritto annuale in misura fissa, il diritto annuale è, transitoriamente, dovuto nel cinquanta per cento della misura fissa prevista per il

primo scaglione di fatturato.

### Art. 4

(Nuove imprese iscritte nel corso del 2011)

1. Le nuove imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale o nella sezione ordinaria del Registro delle imprese ed i nuovi soggetti iscritti al REA nel corso del 2011 sono tenuti al versamento dei diritti di cui all'articolo 2 tramite modello F24 o direttamente allo sportello camerale, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda dell'iscrizione o dell'annotazione.
2. Le nuove imprese diverse da quelle di cui al comma 1 iscritte nel Registro delle imprese nel corso del 2011 sono tenute a versare l'importo relativo alla prima fascia di fatturato pari a € 200,00, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda dell'iscrizione, tramite modello F24 o direttamente allo sportello camerale, fatto salvo il minor importo previsto per le società semplici agricole dall'articolo 3, comma 3.
3. Le nuove unità locali, che si iscrivono nel corso del 2011, appartenenti ad imprese già iscritte nel Registro delle imprese, sono tenute al pagamento di un diritto pari al 20 per cento di quello definito al comma 1 e 2.

### Art. 5

(Unità locali e sedi secondarie)

1. Le imprese versano, per ciascuna delle proprie unità locali, in favore delle camere di commercio nel cui territorio sono ubicate tali unità locali, un importo pari al 20 per cento di quello dovuto per la sede principale, fino ad un massimo di € 200,00. Le unità locali di imprese con sede principale all'estero di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995 n. 581, devono versare per ciascuna di esse in favore della camera di commercio nel cui territorio è ubicata l'unità locale, un diritto annuale pari a € 110,00. Le sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero devono versare per ciascuna di esse in favore della camera di commercio nel cui territorio sono ubicate tali sedi secondarie, un diritto annuale pari a € 110,00.

### Art. 6

(Modalità di versamento)

1. Il diritto annuale è versato, in unica soluzione, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.
2. L'attribuzione alle singole camere di commercio delle somme relative al diritto annuale versato attraverso il modello F24 ha luogo mediante versamento sui conti di cassa di pertinenza di ciascuna camera di commercio.

### Art. 7

(Fondo perequativo di cui al comma 9, dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993 n. 580)

1. La quota per l'anno 2011 del diritto annuale riscosso, considerato come il totale accreditato per diritto annuale sui conti di cassa delle singole camere di commercio alla data del 31 dicembre 2010, da riservare al fondo perequativo di cui all'articolo 18, comma 9, della legge 29 dicembre 1993 n. 580, è stabilita per ogni camera di commercio, applicando le seguenti aliquote percentuali:  
3,9% sulle entrate da diritto annuale fino a € 5.164.569,00;  
5,5% sulle entrate da diritto annuale oltre € 5.164.569,00 fino a € 10.329.138,00;  
6,6% oltre € 10.329.138,00.
2. L'ammontare del fondo perequativo è

utilizzato per il 50% a favore delle camere di commercio che presentano un ridotto numero di imprese che determinano diseconomie di scala e/o condizioni di rigidità di bilancio definite sulla base di indicatori di carattere economico-finanziario, e per il restante 50% a favore delle camere di commercio e, per specifiche finalità individuate da Unioncamere, delle Unioni regionali per la

realizzazione di progetti e di iniziative di sistema intesi a verificare e a migliorare lo stato di efficienza dell'esercizio delle funzioni attribuite da leggi dello Stato al sistema delle camere di commercio.

3. Le risorse del fondo perequativo destinate, ai sensi del comma 2, alla realizzazione di progetti e iniziative di sistema sono utilizzate, per l'importo di € 10.000.000,00, per contribuire a una iniziativa di sistema, in continuità con l'analoga iniziativa prevista dal corrispondente decreto interministeriale 22 dicembre 2009, che destini ulteriori risorse, a linee progettuali finalizzate prioritariamente all'innovazione, al monitoraggio delle situazioni di crisi di pmi e all'avvio di reti d'impresa, secondo i criteri definiti in apposito accordo di programma fra il ministero dello sviluppo economico e l'Unioncamere.

4. Per la ripartizione del fondo perequativo vengono applicati i criteri e le modalità stabiliti nel regolamento adottato con deliberazione del consiglio generale dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e approvato dal ministero dello sviluppo economico.

5. L'Unione italiana delle camere di commercio riferisce, annualmente, al ministero dello sviluppo economico, direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, circa i risultati della gestione del fondo perequativo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana* e trova applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2011.

## Scaglioni di fatturato

DA €	A €	ALIQUOTE
0	100.000,00	€ 200,00 (misura fissa)
oltre 100.000,00	250.000,00	0,015%
oltre 250.000,00	500.000,00	0,013%
oltre 500.000,00	1.000.000,00	0,010%
oltre 1.000.000,00	10.000.000,00	0,009%
oltre 10.000.000,00	35.000.000,00	0,005%
oltre 35.000.000,00	50.000.000,00	0,003%
	oltre 50.000.000,00	0,001%

(fino ad un massimo di € 40.000)